Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 febbraio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	*senza*	*supplementi*	*ordinari*	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 26 FEBBRAIO 1980:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Gorizia.

(181)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 778.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ed in dermatologia e venereologia.

Art. 2.

L'art. 129, relativo agli insegnamenti della scuola di specializzazione in neurochirurgia riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 1047, è modificato nel senso che l'insegnamento di « clinica neurologica III » del 3° anno di corso muta la denominazione in quella di « clinica neurochirurgica III ».

Art. 3.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ed in dermatologia e venereologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva

Art. 138. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.

Art. 139. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 140. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 141. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 142. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 143. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 144. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (1° corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (1° corso);
3) anatomia e istologia patologica (1° corso);
4) patologia chirurgica (1° corso).

2° *Anno*:

5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (2° corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (2° corso);
7) anatomia e istologia patologica (2° corso);
8) patologia chirurgica (2° corso);
9) semeiotica chirurgica (1° corso);
10) radiologia e medicina nucleare (1° corso);
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (1° corso).

3° *Anno*:

12) patologia chirurgica (3° anno);
13) semeiotica chirurgica (2° corso);
14) radiologia e medicina nucleare (2° corso);
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (2° corso);
16) clinica e terapia chirurgica (1° corso);
17) tecniche operatorie (1° corso).

4° *Anno*:

18) semeiotica chirurgica (3° anno);
19) radiologia e medicina nucleare (3° corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (3° corso);
21) clinica e terapia chirurgica (2° corso);
22) tecniche operatorie (2° corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.

5° *Anno*:

25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (3° corso);
26) tecniche operatorie (3° corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva

Art. 145. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, alle esperienze nei reparti, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 146. — Al termine del quinquennio, per ottenere il diploma, i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, da discutere davanti all'apposita commissione, e devono inoltre sostenere una prova clinica.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 147. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 148. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 149. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 150. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 151. — Il numero degli allievi è di cinque per anno e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 152. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 153. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicata;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e neurologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 154. — Il corso delle lezioni deve essere impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle 4 ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza alle esercitazioni di corsi e di laboratori onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazione pratica nelle corsie, negli ambulatori, e nei laboratori.

Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Art. 155. — Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di dermatologia e venereologia sono così stabiliti:

tassa immatricolazione	L. 6.000
tassa annuale d'iscrizione	» 60.000
tassa di diploma	» 6.000
sopratassa annuale esami di profitto .	» 6.000
sopratassa di diploma	» 3.000
tassa annuale fuori corso	» 50.000

I contributi clinici e di laboratorio vengono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.

Art. 4.

All'art. 154, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1977, n. 558, l'insegnamento di « neuropatologia » del 2° anno di corso muta la denominazione in quella di « neuroradiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 779.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

« L'art. 157, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno per un totale complessivo di trenta iscritti per l'intero corso di studi ».

Art. 2.

Gli articoli 199, 200 e 201, relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 199. — La scuola di specializzazione in ortognatodonzia ha sede presso la cattedra di ortognatodonzia dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in ortognatodonzia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 200. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia;
10) odontotecnica;
11) semeiotica ortognatodontica;
12) cefalometria clinica;
13) pedodonzia;
14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
15) pediatria auxologica applicata;
16) paradontologia;
17) chirurgia ortognatodontica;
18) genetica applicata;
19) statistica applicata alla ricerca scientifica;
20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;

esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.

La didattica del primo anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.

Suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso

1° *Anno*:

1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale);
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia (I anno triennale);
10) odontotecnica;

esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale);
2) semeiotica ortognatodontica;
3) ortognatodonzia (II anno triennale);
4) cefalometria clinica (I anno biennale);
5) pedodonzia;
6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
7) pediatria auxologica applicata;
8) paradontologia;

esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio.

3° *Anno*:

1) ortognatodonzia (III anno triennale);
2) cefalometria clinica (II anno biennale);
3) chirurgia ortognatodontica;
4) genetica applicata;
5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;

esercitazioni cliniche;
esercitazioni di laboratorio;
esercitazioni di cefalometria clinica.

I corsi sono integrati da seminari su argomenti di interesse interdisciplinare.

Art. 201. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'intero anno scolastico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).

Gli esami di profitto teorici e pratici sono sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scelta su un argomento proposto dall'insegnante della materia su cui verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola.

Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1980
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1979, n. **780**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — ROGNONI — MORLINO — PANDOLFI — NICOLAZZI — PRETI — BISAGLIA — EVANGELISTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1980
Atti di governo, registro n. 26, foglio n. 2

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1976, N. 898, SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE SERVITU' MILITARI.

Art. 1.

Nel presente regolamento, con il termine « legge » si intende la legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari.

Nelle norme che seguono l'espressione « il comitato » si intende riferita al comitato misto paritetico, previsto dall'art. 3 della legge, della regione o provincia il cui territorio è interessato alle opere e attività militari, l'espressione « il comandante territoriale » al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito o di carattere interforze, la Marina o l'Aeronautica, le espressioni « la regione », « il consiglio regionale », « il presidente della giunta regionale » si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale ed al presidente della giunta provinciale.

Art. 2.

Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'art. 3, comma primo, della legge, sono sottoposti all'esame del comitato i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

I programmi di opere militari che comportano limitazioni interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il demanio idrico, prima di essere sottoposti all'esame del comitato, sono comunicati per eventuali osservazioni alle competenti autorità territoriali.

La richiesta di riunione del comitato, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonchè la data e la sede della riunione stessa, è comunicata con almeno quindici giorni di anticipo dal comandante territoriale al presidente della giunta regionale o da questi al comandante territoriale. Le comunicazioni del presidente della giunta regionale relative al comitato sono inviate al comandante territoriale competente a norma dell'art. 1 del presente regolamento indicato dal Ministero della difesa.

Il comandante territoriale dà avviso della riunione ai rappresentanti militari ed a quello del Ministero del tesoro in seno al comitato ed il presidente della giunta regionale ai rappresentanti della regione.

L'autorità che indice la riunione informa il commissario del Governo per la regione.

Art. 3.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non può avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del comitato, constatata l'invalidità della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non più di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale ed al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente art. 2.

Qualora nella seconda riunione non sia presente il numero di membri richiesto, il presidente del comitato fissa la data di una terza riunione con le modalità di cui al comma precedente. La terza riunione è valida con la presenza della metà dei membri del comitato.

Se nell'ambito di una sola seduta non vengono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta è valida anche con la presenza della metà dei componenti.

Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del comitato, è trasmesso a cura del presidente medesimo al comandante territoriale che ne curerà la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione.

Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, è trasmessa al presidente della giunta regionale, al commissario del Governo, ai prefetti delle province interessate nonchè all'autorità marittima competente per le parti di suo interesse.

Art. 4.

Copia del verbale della riunione del comitato è trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.

Ove dal verbale risulti che in seno al comitato non sia stata raggiunta l'unanimità e siano state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del comitato e ad una relazione del direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio.

Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al presidente della giunta regionale, al commissario del Governo, ai prefetti delle province interessate nonchè all'autorità marittima competente nei casi di suo interesse.

Il termine di quindici giorni di cui al terzultimo comma dell'art. 3 della legge decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione o della comunicazione della decisione ministeriale.

Art. 5.

Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri.

Le limitazioni da imporre per il tipo di opere ed installazioni di difesa, di cui agli articoli 1 e 2 della legge ed al precedente comma, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprietà da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.

Art. 6.

Il decreto impositivo del comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7 della legge, deve dare atto dell'avvenuta consultazione del comitato nonchè delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui al terzultimo e penultimo comma dell'art. 3 della legge.

Con il decreto di imposizione delle limitazioni il comandante territoriale dispone, ai sensi dell'art. 6 della legge, le eventuali modificazioni allo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

Art. 7.

Il comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente ad un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalità previste dall'art. 5 della legge.

Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti nonchè di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia riguardante l'avviso di avvenuto deposito è trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come il precedente, è custodito nell'archivio del comune.

Art. 8.

I ricorsi al Ministro della difesa avverso i decreti impositivi sono proposti entro i termini e secondo le modalità previste dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione generale del demanio, dei lavori e dei materiali del genio del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la relata dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 9.

Gli uffici tecnici militari, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale del decreto impositivo, provvedono, nel più breve tempo possibile, al collocamento sul terreno di segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto.

I segnali sono costituiti da pali di ferro o di altro idoneo materiale di altezza adeguata e muniti in sommità di targa di analogo materiale recante ben visibile la dicitura « Comune di ... Zona soggetta a vincolo militare ».

In luogo dei pali-segnali potranno all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.

Spetta agli uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali-segnali e dei termini lapidei.

Art. 10.

I lavori per le modificazioni di cui all'art. 6 della legge vengono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori ad economia.

Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facoltà di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.

Art. 11.

La domanda di indennizzo di cui all'art. 7 della legge è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.

Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore alle 500.000 lire si provvede previo accertamento della proprietà dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.

Art. 12.

La domanda di autorizzazione ad eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'art. 8 della legge deve essere presentata al comandante territoriale ed essere eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.

Qualora l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo è redatto apposito atto conforme al modello che sarà predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni debbono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprietà privata e ad evitare oneri dello Stato.

Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.

Art. 13.

Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.

I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo, valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

Il comandate territoriale trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.

Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il comandante territoriale emana decreto di proroga, sentito il comitato.

Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.

Le forme e modalità suddette si osservano anche per la revisione generale delle limitazioni esistenti prevista dall'art. 13 della legge.

Art. 14.

Il decreto di revoca o di riduzione delle limitazioni prima dello scadere del quinquennio, di cui all'art. 10, terzo comma, della legge, è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.

Art. 15.

Ai fini di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 3 della legge, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali la Difesa non abbia la disponibilità.

Nei programmi sono indicati:

il calendario di massima delle esercitazioni;

le località, l'estensione delle aree interessate e le modalità di svolgimento;

l'uso che delle aree si farà;

le aree che per motivi di pubblica incolumità occorrerà sgomberare;

l'eventuale incidenza sul regolare svolgimento del traffico stradale;

le misure di sicurezza che saranno predisposte per prevenire o ridurre pregiudizi a persone, animali o cose.

I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.

Art. 16.

I provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge, necessari per la tutela della pubblica incolumità nel corso delle esercitazioni militari, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza.

Detta ordinanza è comunicata alle autorità indicate dall'art. 15 della legge ed ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo.

Nei casi in cui lo richiedano necessità urgenti di tutela della pubblica incolumità, i provvedimenti adottati al riguardo dai comandanti di Corpo, ai sensi del citato art. 15 della legge, sono immediatamente comunicati anche al comandante territoriale.

Le ordinanze rese pubbliche nei modi previsti dalla legge riportano:

l'esatta indicazione delle località da sgomberare o nelle quali è vietato l'accesso, le strade interrotte e relative deviazioni, il tipo dei segnali che delimitano le zone interdette, nonchè la precisazione che le carte topografiche indicanti la zona sono esposte all'albo comunale e visibili a tutti;

la data di inizio dell'esercitazione;

la durata prevedibile della stessa;

il richiamo delle disposizioni legislative vigenti circa il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere, con la precisa indicazione dell'autorità cui dovranno segnalarsi gli eventuali rinvenimenti;

le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili e degli eventuali risarcimenti di danni;

altre eventuali indicazioni di volta in volta ritenute necessarie.

L'ordinanza affissa all'albo comunale è corredata di carta in scala non inferiore a 1 : 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata dall'esercitazione.

L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione.

I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare ed affissi a cura dell'apposito servizio comunale.

Il segretario comunale dà assicurazione scritta all'autorità militare dell'eseguita pubblicazione.

Qualora le esercitazioni si debbano svolgere in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale deve assicurare, anche in conformità alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari.

Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi.

In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa è vigilata a cura dei reparti militari.

Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal quinto comma dell'art. 15 della legge.

Art. 17.

Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.

Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.

Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o del risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri.

Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.

I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.

Art. 18.

L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavità sotterranee, prevista dal primo e terzo comma dell'art. 16 della legge, è richiesta allorchè le grotte, gallerie e cavità sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa è, inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavità sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi.

L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dal secondo comma dell'art. 16 della legge è richiesta allorchè trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione.

Il parere del comandante territoriale reso in relazione alla previsione di cui al penultimo comma dell'art. 16 della legge è espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

Qualora le esigenze della Difesa lo consentano, il comandante territoriale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nella tabella *A)* annessa alla legge, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al primo comma dell'art. 16 della legge.

Eventuali varianti alle predette aree sono indicate dal comandante territoriale ogni tre anni.

Art. 19.

Ai fini del parere previsto dall'art. 17 della legge, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque chilometri. Ai fini del parere medesimo si considerano: impianti minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli idrocarburi localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; grandi stabilimenti industriali, quelli che impiegano oltre 1000 persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a 100.000 mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione, trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi depositi di olii minerali, i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) aventi capacità totale superiore a 3.500 mc (benzina) e i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata aventi capacità totale superiore a 1.000 mc (olii combustibili); oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici ed una portata superiore a 2.500 tonnellate/ora; metanodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima pressione di esercizio di 24 kg/cm^2.

Non è richiesto il parere del comandante territoriale per i lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti le opere indicate nell'art. 17 della legge.

Art. 20.

Nei comuni indicati nella tabella *A)* annessa alla legge le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 16 della legge medesima sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nelle tabelle *B)* e *C)* le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo.

Il parere dell'autorità militare, previsto dall'art. 17 della legge, è richiesto al competente comandante militare territoriale di regione.

Le istanze di cui ai precedenti commi, redatti in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attività progettate.

L'inizio delle opere o attività è subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'art. 17 della legge.

Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonchè in ogni caso in cui le opere o le attività siano deliberate da parte di autorità ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale è tenuto ad esprimere il proprio avviso nei termini di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge.

Art. 21.

Le autorizzazioni sono concesse dai competenti comandanti territoriali su modello conforme a quello annesso alle presenti norme.

Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono.

Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorità contengono l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.

Art. 22.

Ai fini dell'autorizzazione richiesta dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dall'art. 18 della legge, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile è situato nel territorio di più province, la domanda e presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.

Art. 23.

Il personale dell'amministrazione militare che giunga a conoscenza di presunte violazioni alla legge o ai singoli decreti di imposizione ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, quando sia possibile, devono contestare immediatamente la violazione.

Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento.

Art. 24.

Il comandante territoriale può dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non può essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilità dell'autorità militare di assegnare un termine più breve in relazione a particolari circostanze.

Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.

Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori ad economia.

L'inizio dei lavori è fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente intendenza di finanza per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui all'ultimo comma del presente articolo.

L'intendenza suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinché l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.

Le somme riscosse sono dall'intendenza di finanza versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente ed una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo sui cui gravano le spese di ripristino.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della difesa
RUFFINI

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1027/621/201.5 datato 4 agosto 1979, con il quale il primo dirigente ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di due collegamenti telefonici di frazioni di comune per un importo di lire 21.552.154 compreso IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Cutura di Sorbo S. Basile; Piano di Moggio di Sorbo S. Basile.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1471)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Udine, Trento, Bolzano, Padova, Venezia e Treviso.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1006/621/201.2 in data 18 agosto 1979, con il quale il direttore centrale impianti ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di diciannove collegamenti telefonici di frazioni di comune e rifugi alpini per un importo di L. 100.300.058 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune e dei rifugi alpini appresso indicati:

Zuccarello di Marcon; Torresella di Portogruaro; Comunella di S. Zenone degli Ezzelini; Boschier di S. Zenone degli Ezzelini; Vallone di S. Zenone degli Ezzelini; Ruda di Stanghella; Fontanella di Lozzo Atestino; Arsa di Torviscosa; Gallinazza di Torviscosa; Arrodola Nuova di Torviscosa; Cialla di Prepotto; Bordon di Prepotto; rifugio S. Croce di Badia; rifugio Città di Milano a Solda Monte Ortles di Stelvio; Maurina di Spormaggiore; Roncio di Mezzana; Fazzon di Pellizzano; rifugio Buffaore di Pozza di Fassa; rifugio Alimonta di Ragoli.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(1480)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Pesaro, Ancona, Ascoli Piceno e Chieti.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1002/621/201.3 in data 4 agosto 1979, con il quale il capo reparto primo dirigente ha approvato, con ordine dirigenziale, l'esecuzione di tredici collegamenti telefonici delle frazioni di comune per un importo di L. 56.176.499 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune appresso indicati:

Costiere di Coli; Bruschi di Varsi; Spigone di Vetto; Mozzola di Castelnuovo ne' Monti; Montebiotto-Castagnola di Toano; Lupazzo di Massa di Toano; Campo di Belforte all'Isauro; Spineto di Genga; Vallecupa di Comunanza; S. Pietro di Rotella; S. Francesco di Rotella; Feudo di Bucchianico; contrada Chiusa di Poggio Fiorito.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

(1481) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1979.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relative ai collegamenti telefonici di alcune frazioni di comune nelle province di Asti, Cuneo, Torino, Como, Mantova e Brescia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, successivamente modificata e prorogata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716, 30 dicembre 1959, n. 1215, 20 maggio 1966, n. 368, 8 marzo 1969, n. 178 e 28 marzo 1973, n. 86;

Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 « Provvedimenti in favore dei territori montani » modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i piani tecnici economici predisposti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la esecuzione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune;

Considerato che la realizzazione dei collegamenti telefonici delle frazioni di comune riveste carattere di particolare urgenza in quanto è da attuare entro scadenze stabilite dalle lettere d'ordine di esecuzione dei lavori;

Visto il promemoria 1001/621/201.1 in data 4 agosto 1979, con il quale il primo dirigente ha approvato con ordine dirigenziale l'esecuzione di ventidue collegamenti telefonici di frazioni di comune e rifugi alpini per un importo di L. 65.868.972 compresa IVA;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relative ai collegamenti telefonici delle frazioni di comune e dei rifugi alpini appresso indicati:

Bricco Visconti di Valfenera; Scaglie di Cisterna d'Asti; Corveglia di Villanova d'Asti; Nero di Vesime; Valmellana Verzeglio di Cisterna d'Asti; Battagli di Paesana; Villa di Serravalle Langhe; Bertines Serre Alboin di Casteldelfino; Balla Corso di Montà; Vaschi di Pianfei; Peronetto di Parella; rifugio Cibrario di Usseglio; rifugio Tazzetti di Usseglio; rifugio Remondino di Valdieri; San Cipriano di Lonato; Casale di Agnosine; Sanguinetto di Quistello; Gaidella di Quistello; Stoffi di Quistello; Quattrocase Borgo di Poggio Rusco; Segonda Arrivabene di Poggio Rusco; rifugio Stazzona di Stazzona.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie, anche durante i lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i lavori e le espropriazioni dovranno iniziarsi alla data del presente decreto e compiersi entro tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1979

(1482) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Elenco dei beni trasferiti alla regione Veneto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 68 ed 83;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visto l'elenco dei beni posseduti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali nella regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, con il quale, a norma del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esclusi dal trasferimento i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari, le caserme del Corpo forestale dello Stato e i terreni e le aree boschive in misura non superiore all'uno per cento, costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale;

Considerato che dal trasferimento possono essere esclusi altresì, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie, di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da parte della commissione di cui all'art. 113 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Considerato che deve essere garantita l'unitarietà dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato esistenti, in attesa che siano definite con legge della Repubblica da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane;

Ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti richiamati, di dover individuare e consegnare alla regione Veneto tutti gli altri beni di spettanza;

Vista la nota n. 6120 del 21 giugno 1978, con la quale veniva richiesto alla regione Veneto il parere in merito al trasferimento dei beni predetti;

Vista la nota n. 1678 del 22 febbraio 1979 della regione Veneto, con la quale venivano richiesti elementi integrativi;

Vista la nota n. 2439 del 3 aprile 1979, con la quale venivano forniti alla regione stessa i chiarimenti richiesti;

Vista la nota n. 7896 del 13 luglio 1979, con la quale veniva ulteriormente sollecitato alla regione il richiamato parere;

Ritenuto di non poter ulteriormente trattenere i beni oggetto del trasferimento;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei beni immobili appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Veneto salvo variazioni in più o in meno a seconda della consistenza accertata in sede di consegna.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Veneto da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D., a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero della agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi, scorte vive e morte al servizio dei beni trasferiti.

Art. 4.

Con gli stessi verbali saranno definiti i rapporti giuridici in atto riguardanti i beni in corso di acquisizione alla data del 1° gennaio 1978 con la consegna alla regione Veneto dei relativi documenti e saranno altresì definite le pendenze amministrative e contabili in atto alla data della consegna.

Art. 5.

I beni trasferiti sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 6.

Con successivi decreti si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni anche in conseguenza dei provvedimenti che saranno attuati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 68 e dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE VENETO AI SENSI DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, NUMERO 616.

Provincia	Comune	Superficie Ha	Superficie totale
Belluno . .	Belluno	79,24.60	
	Lentiai	241,20.25	
	Pedavena	31,97.40	
	Feltre	47,00.00	
	Cesiomaggiore	36,39.10	
	Sovramonte	79,91.20	
Treviso . .	Segusino	3,39.52	
	Valdobbiadene	770,71.49	
	Totale ufficio amministrazione di Belluno		1.289,83.56
Belluno . .	Farra d'Alpago	245,22.88	
	Tambre d'Alpago	458,88.37	
Treviso . .	Fregona	526,77.44	
	Vittorio Veneto	0,68.50	
	Totale ufficio amministrazione di Vittorio Veneto		1.231,57.19
Verona . .	Brentino Belluno	71,25.12	
	Caprino Veronese	8,99.37	
	Malcesine	258,09.90	
	Ferrara Monte Baldo	184,17.84	
	Selva di Progno	7,63.93	
	Totale ufficio amministrazione di Verona		530,16.16
	Totale generale . . .		3.051,56.91

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Elenco delle pubbliche amministrazioni e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi per l'anno 1980 alla utilizzazione del sistema Medlars.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare l'art. 1, lettera *h*) di detta normativa;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato il 27 ottobre 1978 una convenzione con The Library of Medicine, National Institutes of Health Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comuni a beneficio dei programmi sanitari dei rispettivi Paesi mediante la utilizzazione del sistema Medlars diretto alla acquisizione di dati scientifici e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva in Italia;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema, al fine di ridurre i costi di gestione, e pertanto di rendere a pagamento alle amministrazioni pubbliche nazionali e agli istituti privati di riconosciuto valore scientifico, i dati di cui l'Istituto superiore di sanità sia venuto in possesso tramite il predetto sistema;

Considerato che le tariffe relative ai costi di acquisizione dei predetti dati da parte degli utenti saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 3 della già citata legge 7 agosto 1973, n. 519;

Considerato altresì che i dati scientifici acquisiti dagli utenti attraverso il sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 3 della sopracitata legge 7 agosto 1973, n. 519;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire per l'anno 1980 del servizio Medlars di cui alle premesse del presente decreto sono i seguenti:

Università degli studi di Ancona;

Università degli studi di Bari;

Università degli studi di Genova;

Università degli studi di Milano;

Università degli studi di Padova;

Università degli studi di Roma;

Università degli studi di Torino;

Consiglio nazionale delle ricerche - Roma;

Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri - Milano;

Nutrition Foundation of Italy - Milano;

Policlinico « S. Orsola » - Istituto di oncologia - Bologna;

Ospedale civile « Santa Maria degli Angeli » - Divisione radioterapia e oncologia clinica - Pordenone;

Ente ospedaliero regionale - Ospedali riuniti di Parma - Centro medico oncologico - Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Simpex S.r.l., in Segrate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 800 dozzine di giocattoli di origine e provenienza Giappone, in transito con destinazione Gran Bretagna, la ditta Simpex S.r.l. di Segrate (Milano) ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 6.222.236 a carico della gestione valutaria italiana in data 22 settembre 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito concernente l'operazione predetta avvenuta il 7 febbraio 1979, con un ritardo di diciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 977114 del 24 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore ha inteso giustificare tale ritardo con la temporanea difficoltà, non meglio precisata, del cliente estero;

Considerato che la ditta non ha esibito alcuna prova documentale a conferma di quanto affermato nell'istanza del 21 febbraio 1979, per cui tale motivazione non può essere considerata idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126/1952, l'imputabilità della ditta medesima, in ordine al ritardato introito valutario;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Simpex di Segrate (Milano), mediante fidejussione dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino - Milano, nella misura del 5 % di Yen 6.222.236 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1190)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moneta Giuseppe S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di nastri di ferro e acciaio di origine e provenienza Giappone la ditta Moneta Giuseppe S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 44.134,73 di cui al mod. *B*-Import n. 3646927 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in data 5 luglio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Milano tra il 25 giugno 1974 ed il 15 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di giorni trecentoventisei e quattrocentosettanta rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491453 del 2 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha giustificato tali ritardi con la notevole flessione verificatasi sul mercato di vendita del prodotto, per cui ritenne di dover lasciare la merce giacente in dogana allo stato estero;

Considerato che tali fatti non possono, neppure come motivato dalla ditta con lettera, unita all'istanza della Banca, in data 22 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura prettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moneta Giuseppe S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, nella misura del 5 % di $ USA 44.134,73 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1192)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Calestani S.n.c., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 7.100 metri di perline di vetro di origine e provenienza Giappone, la ditta F.lli Calestani S.n.c. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 10.117,80 di cui al al mod. *B*-Import n. 4147079 rilasciato dal Credito commerciale di Milano, in data 17 giugno 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 20 settembre 1974, con un ritardo, quindi, di giorni sessantacinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493834 del 19 giugno 1979, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che pur essendo la merce giunta in Italia (in due tranches) nei termini di validità dell'impegno, l'operatore italiano, senza una giustificata motivazione, ne ha effettuato lo sdoganamento con quarantacinque giorni di ritardo;

Considerato che la ditta non è stata in grado di provare che la ritardata importazione è avvenuta per cause indipendenti dalla sua volontà, per cui il ritardo stesso non può non essere imputato a suo carico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Calestani S.n.c. di Milano, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5 % di $ USA 10.117,80, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1199)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Calabria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Calabria che segnala il carattere eccezionale del violento nubifragio e grandinate del 2 ottobre 1979 verificatisi in alcune località dei comuni di Vibo Valentia e Ionadi della provincia di Catanzaro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Catanzaro - violento nubifragio e grandinate del 2 ottobre 1979 nel territorio di alcune località dei comuni di Vibo Valentia e Ionadi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1386)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nella regione Liguria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Liguria che segnala il carattere eccezionale delle gelate e nevicate verificatesi nella prima decade del mese di gennaio 1979 in vari comuni della provincia di La Spezia;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

La Spezia - gelate e nevicate della prima decade del mese di gennaio 1979 nel territorio dei comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano Magro, Bolano, Follo, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia, Monterossa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria dell'Università degli studi di Cagliari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Cagliari 29 ottobre 1979, n. 1508, l'opera universitaria dell'Università degli studi di Cagliari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in via Val d'Elsa, Cagliari, al prezzo di L. 1.400.000.000 da destinare a mensa universitaria.

(1392)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 22 dicembre 1979, n. 888 Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di lire 1.000.000 da destinare al servizio di spettrometria di massa e analisi frammentografiche dell'istituto di farmacologia e tossicologia.

(1393)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 gennaio 1980, n. 886/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'ordine degli avvocati e procuratori di Firenze la donazione di L. 500.000 da destinare per il seminario di applicazione forense.

(1394)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 gennaio 1980, n. 887/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'avv. Riccardo Marchionni la donazione di un letto per terapia intensiva, del valore di L. 995.000, da destinare all'istituto di gerontologia e geriatria.

(1395)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 gennaio 1980, n. 885/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comitato «Gigi Ghirotti» di Roma la donazione di L. 2.000.000 da destinare per l'organizzazione di uno studio controllato sulla terapia del morbo di Hodgkin.

(1396)

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 7 gennaio 1980, n. 903/1, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla provincia di Firenze la donazione di lire 2.000.000 da destinare per l'organizzazione di un convegno internazionale su «La scienza tra le due guerre mondiali».

(1397)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 16 novembre 1979, n. A/2749 Serv. I, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare dall'opera universitaria dell'università stessa, la donazione di due appezzamenti di terreno, per complessivi mq 78.459, siti in via del Terrapieno, località San Donato, da destinare alla realizzazione di un centro sportivo universitario comprendente una palestra, una piscina, campi di calcio e di tennis e relativi servizi.

(1398)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. Interventi statali; 13 % s.s. Interventi statali decennale.

Si notifica che il giorno 17 marzo 1980 con inizio alle ore 9 si procederà presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/*C*, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1980:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.039 titoli di L. 50.000
» 759 titoli di » 500.000
» 672 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.103.450.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 1.705 titoli di L. 50.000
» 1.023 titoli di » 250.000
» 1.364 titoli di » 500.000
» 2.365 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.388.000.000;

Emissione seconda 1965 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.325 titoli di L. 50.000
» 1.395 titoli di » 250.000
» 1.860 titoli di » 500.000
» 3.225 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.620.000.000;

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 225 titoli di » 250.000
» 990 titoli di » 500.000
» 2.040 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 90 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.335.000.000;

Emissione seconda 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.050 titoli di L. 50.000
» 690 titoli di » 250.000
» 1.290 titoli di » 500.000
» 3.465 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.335.000.000;

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 485 titoli di L. 50.000
» 390 titoli di » 250.000
» 730 titoli di » 500.000
» 1.945 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.431.750.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/66-7/86 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 115 titoli di L. 50.000
» 465 titoli di » 250.000
» 870 titoli di » 500.000
» 2.518 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.075.000.000;

Emissione ventennale 7/69-7/89 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 633 titoli di L. 50.000
» 1.081 titoli di » 100.000
» 585 titoli di » 250.000
» 1.168 titoli di » 500.000
» 4.868 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.738.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 901 titoli di L. 50.000
» 881 titoli di » 500.000
» 1.819 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.304.550.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 332 titoli di L. 100.000
» 451 titoli di » 500.000
» 1.588 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.846.700.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 721 titoli di L. 50.000
» 1.672 titoli di » 100.000
» 757 titoli di » 250.000
» 1.655 titoli di » 500.000
» 7.780 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.317.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.272.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.314.650.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 434.700.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.303.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.859.600.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.491.900.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 826.100.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.511.400.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.512.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 37.679.200.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 1.006 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.016.100.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 30 titoli di » 500.000
» 1.118 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.133.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 915 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 928.400.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 18 titoli di » 500.000
» 199 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 208.500.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 213 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 225.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 409 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 417.100.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione 1974:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.789.200.000;

Emissione quindicennale - em. II 1975:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 24.230.400.000;

Emissione quindicennale - em. II 1975 - *II tr.*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 27.409.400.000;

Emissione quindicennale - em. II 1975 - III tr.:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.218.400.000;

Emissione quindicennale - em. II 1976:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.447.600.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 1 titolo di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 29.600.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - II em. 1977:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.054.000.000;

Emissione quindicennale - II em. 1977 - II tr.:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.914.000.000.

12) 13% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - em. 1979:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 650.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.900.000.000.

Totale generale L. 242.621.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1958)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Vailate, Grezzago, Albosaggia, Ossona e Montagna in Valtellina.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 18 dicembre 1979, n. 28463: comune di Vailate (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 aprile 1977, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 giugno 1978, n. 44);

deliberazione 18 dicembre 1979, n. 28467: comune di Grezzago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 luglio 1977, n. 22 e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 marzo 1978, n. 8);

deliberazione 18 dicembre 1979, n. 28475: comune di Albosaggia (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1976, n. 77 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 giugno 1977, n. 26);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28683: comune di Ossona (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 luglio 1977, n. 60, e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 luglio 1978, n. 80);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28687: comune di Montagna in Valtellina (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 marzo 1977, n. 34 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 18 novembre 1977, n. 80).

(1535)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cassino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Cassino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cassino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. **A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.**

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Nel caso in cui l'università non rilasci certificato-diploma contenente l'attestazione di cui innanzi il candidato potrà presentare certificato di laurea, senza la suddetta attestazione, con riserva di produrre, qualora risultasse vincitore del concorso, il diploma originale o copia autentica entro il termine che, a pena di decadenza, la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena fisserà a seguito del provvedimento ministeriale di conferimento dell'incarico.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1980
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 57

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Cassino, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 26 febbraio 1980).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . nell'anno . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1795)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 2234, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 agosto 1979, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, con inizio il 12 marzo 1980, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di storia moderna e contemporanea. I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede, ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento, art. 12, del bando di concorso.

(2077)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, ad otto posti nel profilo professionale di marinaio (3ª categoria - operatore specializzato).

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, ad otto posti nel profilo professionale di marinaio in prova (3ª categoria - operatore specializzato), indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1979, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1979, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 228, avrà luogo in Roma, alle ore 7,30 del giorno 14 marzo 1980, presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(2063)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di ufficiale marconista (5ª categoria - tecnico superiore).

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a quattro posti nel profilo professionale di ufficiale marconista in prova (5ª categoria - tecnico superiore), indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1979, n. 125, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 27, avranno luogo in Roma, alle ore 7,30 dei giorni 15 e 16 marzo 1980, presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(2064)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di motorista (3ª categoria - operatore specializzato).

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di motorista in prova (3ª categoria - operatore specializzato), indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1979, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1979, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 228, avrà luogo in Roma, alle ore 7,30 del giorno 17 marzo 1980, presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(2065)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona « Brianza di Lambro 1 »

Con decreto del presidente della regione Lombardia 22 novembre 1979, n. 372, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona « Brianza di Lambro 1 ».

Le domande di partecipazione, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* all'ufficio medico provinciale di Como, via Cadorna n. 8, al quale potrà essere richiesto il relativo bando di concorso.

(1767)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(674/S)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore, cui possono partecipare anche gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale dell'ente in Chieti.

(655/S)

OSPEDALE CIVILE «C. EPPI» DI PORTOMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente ostetrico ginecologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portomaggiore (Ferrara).

(666/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA PIETA'» DI NOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di aiuto e cinque posti di assistente di pronto soccorso chirurgico;

un posto di assistente medico addetto al servizio di accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(664/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto ostetrico ginecologo;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(669/S)

Rettifica e proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista (il rapporto di lavoro deve intendersi *a tempo definito* e non a *tempo pieno*, come precedentemente riportato nell'avviso di indizione del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 giugno 1979 e nell'avviso di riapertura del termine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 23 gennaio 1980).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(670/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BRISIGHELLA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brisighella (Ravenna).

(654/S)

OSPEDALE « SANTA CORONA » DI GARBAGNATE MILANESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale seconda;

un posto di aiuto di neurologia per rieducazione neuromotoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Garbagnate Milanese (Milano).

(665/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di primario di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di primario di psichiatria presso l'ospedale psichiatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, nonché le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola.

(656/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(673/S)

OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino).

(675/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Matera (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi dell'ente in Matera.

(657/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(668/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(663/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1979, n. 15.

Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Calabria, in attesa dell'emanazione di una propria normativa organica in merito all'assetto del territorio ed alle procedure della pianificazione territoriale, adempie con le presenti disposizioni agli obblighi stabiliti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.
Programma pluriennale di attuazione

Le previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali si attuano nei tempi e nei modi fissati dai programmi pluriennali di attuazione, la cui validità è riferita ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Art. 3.
Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Con il programma pluriennale di attuazione i comuni determinano quantitativamente ed identificano sul territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla collettività relative all'abitazione, alle attività produttive e ai servizi nell'arco di tempo considerato, valutando le disponibilità delle risorse pubbliche e private.

Il programma pluriennale di attuazione individua le aree e le zone nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni degli strumenti urbanistici generali, le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e deve contenere la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, anche con riferimento al patrimonio edilizio esistente.

Il programma pluriennale è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione nella quale siano dimostrati e determinati i fabbisogni ed illustrati i criteri assunti per il loro soddisfacimento nonché per la individuazione delle aree incluse nel programma, con particolare riferimento alle scelte operate nel settore dell'edilizia economica e popolare, e tenuto conto dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale;

b) planimetria dello strumento urbanistico generale in cui siano evidenziati:

le aree nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale non sono state ancora attuate, distinte a secondo che si tratti di aree inedificate destinate a nuova edificazione o di aree edificate soggette ad interventi da realizzarsi con strumento urbanistico attuativo;

le aree destinate ad infrastrutture di carattere urbanistico ed a opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora realizzate e delle quali si prevedono sostanziali modificazioni;

c) planimetria dello strumento urbanistico generale con la individuazione delle aree incluse nel programma pluriennale di attuazione con specificazione — per i comuni obbligati alla formazione del piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e per quelli che ne siano provvisti o che lo abbiano adottato — di quelle comprese nel detto piano nel rispetto della proporzione tra aree destinate alla edilizia economica e popolare ed aree destinate ad attività edilizia privata stabilita dall'art. 3 della legge 167 del 1962 come *modificato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché* delle aree eventualmente comprese nei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) elenco delle infrastrutture di carattere urbano e delle opere da urbanizzazione primaria e secondaria, che formano oggetto del programma pluriennale di attuazione con specificazione di massima delle caratteristiche tecniche progettuali e del costo di realizzazione, e con indicazione di quelle i cui progetti siano già definitivamente approvati;

e) relazione finanziaria in cui siano specificati i costi presumibili da affrontare da parte del comune e le relative fonti di finanziamento pubbliche e private.

Art. 4.
Procedure

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di strumenti urbanistici generali, adottano i programmi pluriennali di attuazione.

Il programma è approvato con delibera del consiglio comunale. Tale delibera deve dare atto della conformità del programma allo strumento urbanistico vigente.

Ad avvenuta esecutività del provvedimento, lo stesso unitamente a tutti gli atti, è depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e chiunque può prendere visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso all'albo pretorio e con manifesti pubblici.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.

Entro i trenta giorni successivi il consiglio comunale si pronuncia definitivamente sulle osservazioni pervenute apportando eventuali modifiche su distinti elaborati grafici.

Il programma esecutivo in copia conforme viene trasmesso alla Regione, assessorato all'urbanistica entro dieci giorni.

Art. 5.
Comuni esonerati

I comuni compresi nell'elenco allegato alla presente legge sono esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

Art. 6.
Contributi per la formulazione dei programmi pluriennali di attuazione

I contributi per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale 14 maggio 1974, n. 7 si intendono estesi anche alla formulazione dei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 7.
Interventi ammessi in assenza del programma pluriennale di attuazione

Fino all'approvazione dei programmi pluriennali di attuazione, i comuni possono rilasciare la concessione solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e per le quali esiste l'impegno da parte del concessionario a realizzarle, semprecché non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e con le norme di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle leggi regionali in materia.

Per l'edilizia residenziale pubblica e sempre che lo strumento urbanistico generale sia adottato, i comuni potranno avvalersi del disposto dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In rispetto delle norme sopra indicate, le concessioni possono essere altresì rilasciate per le opere di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 8.
Poteri sostitutivi

I poteri sostitutivi della Regione si applicano nei casi e forme seguenti:

a) mancata adozione del programma pluriennale di attuazione.

Nel caso in cui il comune non provveda entro il termine di cui all'art. 4 della presente legge alla adozione del programma pluriennale di attuazione, il presidente della giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro il termine massimo di 180 giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario *ad acta* il quale entro novanta giorni dovrà provvedere alla predisposizione ed alla conseguente adozione del programma pluriennale;

b) mancata determinazione sulla domanda di concessione.

Il comune deve rilasciare, a richiesta degli interessati, ricevuta della domanda di concessione edilizia, nonché degli eventuali documenti successivamente richiesti con l'attestazione della data di presentazione.

Nei casi in cui trascorrono sessanta giorni senza che il sindaco abbia comunicato all'interessato le proprie determinazioni in merito, il richiedente, qualora non proponga ricorso giurisdizionale, può presentare alla Regione domanda di intervento sostitutivo, secondo le modalità che seguono:

la domanda di intervento sostitutivo va inviata al presidente della giunta regionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da consegnarsi all'ufficio postale entro e non oltre sessanta giorni dalla data entro la quale il sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni, per come previsto dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla domanda di cui sopra va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione a copia dell'istanza dell'intervento sostitutivo va contemporaneamente inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al sindaco.

Il presidente della giunta regionale, sentito il competente assessorato, invita il sindaco entro trenta giorni dalla data della istanza, a pronunciarsi entro i trenta giorni successivi, dandone comunicazione all'assessorato all'urbanistica.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale, nomina entro trenta giorni, tra i funzionari regionali esperti nella materia, un commissario il quale deve pronunciarsi sentita la commissione edilizia comunale, sulla richiesta di concessione entro sessanta giorni dalla data di nomina.

Dell'avvenuta nomina del commissario, a cura del competente assessorato regionale, è data immediata comunicazione al sindaco ed al richiedente.

Il sindaco, dal momento in cui viene nominato il commissario non può più pronunciarsi in ordine alla richiesta di concessione.

Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono conferiti tutti i poteri spettanti al sindaco in materia, ivi compresa la facoltà di utilizzare, per la istruzione della pratica, tutti i competenti uffici comunali.

Art. 9.

Norme transitorie e di attuazione

Per i casi di mancato rilascio della concessione di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, precedenti all'entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia stato proposto ricorso giurisdizionale gli interessati, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono inoltrare istanza di intervento sostitutivo ai sensi delle norme contenute negli articoli che precedono, anche se sia decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 8.

Art. 10.

Utilizzazione delle aree espropriate a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

Entro il termine stabilito dal programma pluriennale di attuazione, gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in «consorzi» che non abbiano presentato istanze di concessione, corredate degli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme, sono soggetti ad esproprio da parte del comune, sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

Le aree così espropriate conservano la destinazione di uso previsto negli strumenti urbanistici.

Il comune provvede ad urbanizzarle, a destinarle ad edilizia convenzionata di cui agli articoli 8 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e a concederle col diritto di superficie da 60 a 90 anni, con preferenza di assegnazione all'espropriato.

La concessione è regolata da una convenzione tra comune e assegnatario che deve contenere l'obbligo di costruzione entro il termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.

La concessione del diritto di superficie, può essere rinnovata per un periodo non superiore a quello previsto dall'atto originario.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 31 dicembre 1979

FERRARA

(*Omissis*).

(1137)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800550)